

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

57° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Vice Presidente ROSI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Ordinamento della professione di avvocato » (134), d'iniziativa dei senatori Busseti ed altri

« Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici » (290), d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri

« Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici » (347), d'iniziativa dei senatori Scamarcio ed altri
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 686

« Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato » (396), d'iniziativa dei senatori Coco ed altri

« Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale » (1659), d'iniziativa del senatore Ciocè

« Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà per-

sonale e dei provvedimenti di sequestro-Misure alternative alla carcerazione preventiva » (1703), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 678, 684, 686

BENEDETTI (PCI) 683

COCO (DC) 684

FILETTI (MSI-DN) 678

GARGANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 685

GOZZINI (Sin. Ind.) 680

GRAZIANI (PCI) 681

« Norme sulla elezione dei consigli degli ordini forensi » (1448), d'iniziativa del deputato Gargani e dei deputati Ricci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . . . 689

I lavori hanno inizio alle ore 11,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« **Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato** » (396), d'iniziativa dei senatori Coco ed altri

« **Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale** » (1659), d'iniziativa del senatore Cioce

« **Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva** » (1703), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato », d'iniziativa dei senatori Coco ed altri, « Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale », d'iniziativa del senatore Cioce, e « Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro — Misure alternative alla carcerazione preventiva », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, gli articoli 13, 27, secondo comma, e 111, comma secondo, della Costituzione dettano, come è noto, i principi basilari in tema di libertà personale in rapporto al processo penale e quindi con riferimento alla situazione dell'imputato. Mi richiamo ad essi senza neppure parafrasarli, sottolineando che la Costituzione tutela con un rigoroso sistema di garanzie la libertà personale dell'imputato. Tuttavia riconosce la necessità che essa

possa subire delle restrizioni, ammettendo per determinati casi, e ricorrendo determinati presupposti di legge, la necessità di una misura coercitiva quale la restrizione estrema della carcerazione preventiva.

È proprio sul terreno dei presupposti, o meglio delle finalità e delle funzioni connesse alla carcerazione preventiva, che sorge e si sviluppa in tutta la sua gravità il contrasto che divide la dottrina processualistica. Sono infatti pacifiche le funzioni processuali, strumentali e finali che si concretizzano nelle esigenze di impedire il pericolo di fuga, di eliminare il pericolo di inquinamento delle prove e di consentire l'esecuzione dell'eventuale sentenza di condanna. Ma si discute con notevoli e a volte aspre divergenze di opinioni se possa pervenirsi al sacrificio della libertà personale in forma autonoma e alternativa rispetto alle esigenze processuali anche per fini di prevenzione speciale, ossia di tutela della collettività. Non pochi autori su quest'ultimo tema manifestano vive preoccupazioni e perplessità, perchè riconoscere alla custodia preventiva anche una funzione di difesa sociale contro la probabilità della commissione di gravi delitti da parte dell'imputato mal si concilierebbe col principio di presunzione di non colpevolezza sancito dall'articolo 27, comma secondo, della Costituzione. In tal caso, si è rilevato, la misura di coercizione si tradurrebbe in misura di sicurezza o di anticipazione della pena da irrogarsi con l'eventuale sentenza definitiva. Ritengo che le preoccupazioni e le perplessità, legittime ove si intendesse svilire la finalità di prevenzione speciale a mera esigenza di tranquillizzare gli animi della compagine sociale turbati dalla commissione di gravi reati, e quindi ove si volesse assegnare una funzione esclusivamente satisfattoria del pubblico senso di giustizia, non siano tuttavia giustificate alla luce delle disposizioni costituzionali in materia se queste si esaminino e si valutino nel loro quadro complessivo. La stessa Corte costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi sulla questione, ha riconosciuto la legittimità della funzione di tutela della collettività della custodia preventiva, affermando espressamente che essa è di indubbio rilievo costituzionale. D'altra parte, la funzione di difesa

sociale in forma autonoma rispetto alle esigenze processuali è riconosciuta dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, articolo 5, lettera c), e dalle più moderne legislazioni europee, e trova chiaro e specifico accoglimento nel progetto preliminare del codice di procedura penale, il quale all'articolo 279 consente l'applicazione di misure coercitive della libertà personale anche solo per esigenze di tutela della collettività, sempre che naturalmente sussistano sufficienti elementi di colpevolezza. Sul piano costituzionale pertanto sussiste una sufficiente chiarezza di principi in ordine al fondamentale diritto della libertà personale, ma non altrettanto può dirsi scendendo sul terreno processuale penale.

Non può certamente ignorarsi che uno dei problemi più delicati e importanti in tema di garanzie processuali rivolte a tutelare la libertà dell'imputato attiene al sistema dei controlli giurisdizionali sui relativi provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La normativa vigente è alquanto carente e si impernia sul disposto dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, che ammette il ricorso per cassazione per violazione di legge. Senza disconoscere il valore basilare di tale principio, che costituisce la colonna centrale della disciplina della libertà personale, va tuttavia avvertito che il rimedio del ricorso in Cassazione è strumento poco duttile ed imadoneo a provocare un sindacato tempestivo e immediato sulla legittimità dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Esso poi, essendo limitato al solo profilo della violazione di legge, vieta quel sindacato penetrante che può essere affidato solo a una valutazione che investa anche il merito del provvedimento. Con frequenza si verificano casi giudiziari che fanno emergere anomalie e distorsioni della vigente normativa che regola la materia della libertà personale dell'imputato, con conseguenti negative ripercussioni sulla pubblica opinione. Conseguentemente la possibilità di errori nell'azione dei provvedimenti coercitivi della libertà personale — soprattutto nel corso delle prime e parziali indagini istruttorie — per le conseguenze devastanti e in più di un

caso irrimediabili, sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista del credito sociale, che ne possono derivare alla persona ingiustamente incarcerata, impone con urgenza la necessità di una seria riforma del settore. Segnatamente si impone la necessità e l'urgenza che l'ordinamento giuridico, accanto al già ricordato ricorso per cassazione, preveda espressamente un sistema di controllo più immediato, esteso anche al merito di tutti i provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi o adottati nella fase istruttoria. Contestualmente, come ha sottolineato il Consiglio superiore della magistratura, accanto all'esigenza di salvaguardia della libertà individuale va assicurata quella, altrettanto avvertita, di consentire, nel rispetto del principio dell'indipendenza del giudice, l'esercizio in concreto di quei poteri ai quali l'indipendenza è strumentalmente correlata, atti a garantire una pronta ed efficace tutela della collettività, e ciò soprattutto nell'attuale momento storico, nel quale lo Stato deve affrontare fenomeni di criminalità politica, mafiosa e comune di rilievo eccezionale e in forme altamente organizzate. Non sfugge perciò come sia non certo agevole la individuazione di una giusta soluzione che sia in grado di contemperare i diversi ed ugualmente fondamentali interessi singoli e collettivi che inevitabilmente vengono in contrasto.

Il progetto di legge n. 1703 al nostro esame costituisce il risultato della unificazione del disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia alla Camera dei deputati il 14 maggio 1980 e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, presentata sempre alla Camera il 19 febbraio 1981. Esso, rispondendo alle pressanti esigenze dianzi prospettate, pone l'accento, ancorchè non globalmente, sul problema della libertà personale, e più in particolare reca disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Si occupa altresì del riesame dei provvedimenti di sequestro e prevede misure alternative alla carcerazione preventiva. L'innovazione più significativa consiste, come è facilmente in-

tuibile, nella previsione di un sistema di riesame immediato esteso anche al merito di tutti i provvedimenti limitativi della libertà personale adottati nel corso della fase istruttoria. Da questo punto di vista il disegno di legge in questione, muovendosi su un piano di maggiore adeguamento ai principi costituzionali in tema di libertà personale dell'imputato e realizzando un ulteriore livellamento del nostro sistema processuale penale rispetto alla Convenzione europea e alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, le quali prevedono, rispettivamente agli articoli 5, n. 4, e 4, che ogni persona privata della libertà ha diritto di indirizzare un ricorso a un tribunale affinché esso decida entro breve termine sulla legalità della sua detenzione, segna certamente una importante e significativa inversione di tendenza rispetto al proliferare disorganico della legislazione cosiddetta di emergenza dal 1974 ad oggi, la quale, in tema di libertà personale, ha utilizzato la custodia preventiva quale strumento principale di politica criminale. Per tale ragione esso non può che essere accolto con favore, anche se nel contempo non può farsi a meno di rilevare con una certa punta di amarezza che l'innovazione processuale del riesame esteso al merito dei provvedimenti coercitivi della libertà personale avrebbe potuto essere oggetto di maggiore sensibilità ben prima, in tempi meno sospetti, e ciò appunto affinché, così come alcuni hanno rilevato, non rimanga il minimo dubbio che esso sia dettato da sincera preoccupazione delle forze politiche di tutelare il diritto alla libertà personale, con il rispetto sempre più aderente al dettato costituzionale, e non si ritenga piuttosto sollecitato da note vicende ed inchieste giudiziarie.

A questo punto dovrei entrare nell'esame dei vari articoli del disegno di legge posto a base della discussione, ma ritengo che ragioni di opportunità consiglino che questo esame venga fatto allorché la Commissione si occuperà dettagliatamente dei singoli articoli

G O Z Z I N I. Anche io sarò brevissimo. Mi limiterò a sottolineare per l'attenzione

della Sottocommissione, che sostanzialmente abbiamo già deliberato di costituire, alcuni punti del disegno di legge al nostro esame

Non c'è bisogno di ribadire che la soluzione legislativa del problema dell'abuso dei mandati di cattura è attesa ed urgente. Mi pare che la relazione del senatore Bausi rechi la data del 24 febbraio e da quella data sono trascorsi quasi tre mesi, un indugio forse determinato da forza maggiore ma che indica anche una qualche perplessità. Nonostante che il senatore Coco in due articoli, di cui ho qui i ritagli, del 25 novembre e del 12 dicembre 1981 su alcuni punti programmatici della Democrazia cristiana per la riforma organica della giustizia abbia parlato — leggo — di « rapidissima istituzione » del tribunale della libertà e poi di « rapida approvazione » della legge sul tribunale della libertà, sono passati quasi sei mesi dalla data dei due articoli e, pertanto, ritengo veramente necessario accingerci a pervenire ad una effettiva conclusione, che la nomina della Sottocommissione dovrebbe favorire.

Anche se nel disegno di legge trasmesso dalla Camera non si parla in modo specifico di un tribunale della libertà, mentre se ne parla nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Cioce, nostro Presidente, va ricordato che l'istituzione di detto tribunale fa parte del programma del Governo e ad essa è stato anche subordinato l'altro problema, quello dell'aumento della competenza penale del pretore, che era già all'ordine del giorno dei nostri lavori. Quindi, la serie di ragioni obiettive che impongono di arrivare presto ad una soluzione si allunga.

Vorrei soffermarmi sulla questione della competenza nel merito o meno del tribunale della libertà. La questione non è di poco momento perchè l'esame nel merito comporta in pratica la pubblicità di tutti i dati in possesso del magistrato, del pretore, del pubblico ministero, del giudice istruttore che ha ordinato la cattura. Infatti, l'articolo 8 del disegno di legge pervenuto dalla Camera parla di « specifica enunciazione » e non di « sommaria enunciazione ». Sotto questo aspetto si è manifestato il timore di un'anticipazione del processo e del giudizio;

dobbiamo però considerare che anche l'arresto, se non una precostituzione del giudizio, è in qualche modo un primo passo verso il giudizio. Ritengo, pertanto, che queste obiezioni vadano superate perchè l'esame non nel merito da parte del tribunale della libertà non innoverebbe molto, resterebbe un semplice fatto normale, rispetto alla situazione attuale. Aggiungo un'osservazione in più. Il relatore ha fatto riferimento al testo del nuovo codice di procedura penale, testo che per ora è un'esercitazione o comunque la proiezione, la conseguenza della legge delega del 1974, purtroppo decaduta. Ebbene, la legge delega, al punto 54, parla di «impugnabilità anche nel merito del provvedimento che dispone la misura coercitiva»; ciò significa che il principio dell'esame nel merito è stato accolto dal Parlamento, otto anni fa, ed anche se i termini erano diversi dai nostri non credo che il principio possa venir disatteso a causa della situazione che è andata via via aggravandosi. Per queste ragioni io ritengo — ed anche il mio Gruppo è dello stesso parere, non parlo solo in via personale — che il principio del riesame nel merito debba essere approvato.

Il secondo punto che vorrei trattare è quello, probabilmente più delicato, della procedura, cioè dell'organo cui sarà devoluta la competenza a conoscere del riesame, della richiesta di riesame, dell'impugnazione o dell'appello — come lo si voglia definire — sui provvedimenti restrittivi della libertà personale. È chiaro che deve trattarsi di un organo collegiale per ovviare quanto più possibile a quelli che possono essere i difetti umani del giudice unico. Il solo timore, in tal caso, deve però essere quello di non preconstituire le condizioni per una abnorme, eccessiva concentrazione di potere di controllo su tutta l'attività penale in ordine alla libertà dei cittadini, come potrebbe avvenire se questo organo fosse fisso. Pertanto, in questo senso, mi sembra di poter avanzare un dissenso con quanto stabilisce l'articolo 19 del disegno di legge della Camera a proposito di una sezione penale specificamente istituita, mentre sono favorevole a quanto stabilisce l'articolo 1 del dise-

gno di legge n. 1659, secondo cui la composizione del tribunale della libertà dovrebbe essere rinnovata in base al sistema di una rotazione automatica, sistema che dovrebbe ridurre il rischio di una concentrazione di potere.

Un altro problema che riguarda ancora la procedura è quello se l'impugnazione debba essere automatica oppure su atto di parte. Io sono del parere che sarebbe preferibile stabilire la facoltà della impugnazione autonoma tra imputato e difensore, perchè l'automatismo rappresenterebbe un aggravio non necessario. Si dovrà, poi, stabilire la sede per l'impugnazione per i reati per i quali è competente la corte d'assise; al riguardo non desidero proporre ora una soluzione che dovrà essere suggerita dalla Sottocommissione.

Sempre a proposito di procedure, un altro punto sul quale desidero richiamare l'attenzione è quello della necessità della massima accelerazione dei tempi, e quindi di una drastica riduzione dello *spatium deliberandi*, perchè anche i dodici giorni previsti nel disegno di legge della Camera sono troppi se si pensa che per dodici giorni il cittadino deve languire nelle patrie galere. Quindi, occorre opportunamente vagliare la possibilità di accelerare la procedura sotto il profilo tecnico.

Da ultimo vorrei rilevare il nostro favore a rendere più incisivo il potere disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, — naturalmente attraverso le procedure previste, cioè il Ministro di grazia e giustizia — sui giudici inquirenti dal mandato, per così dire, facile.

Infine, è da tener presente che sarà necessario precisare molto chiaramente che la richiesta del riesame, l'appello, non ha effetto sospensivo nè sul provvedimento, nè sull'attività inquirente che deve seguire il suo corso del tutto indipendentemente.

G R A Z I A N I. Prendo brevissimamente la parola per esprimere la mia preferenza, fra i tre testi in esame, per quello che ci proviene dalla Camera dei deputati, vale a dire il disegno di legge n. 1703, il quale mi sembra che risponda meglio alle esigenze

che il legislatore si poneva. Come sappiamo, la finalità dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è quella di impedire la fuga, l'inquinamento delle prove e le ulteriori conseguenze del reato e a tal fine il requisito richiesto è quello della massima segretezza delle indagini. A questa finalità oggi si è aggiunta un'altra fondamentale esigenza, vale a dire l'esigenza di una più puntuale tutela della libertà personale, e si può affermare senza alcun dubbio che i congegni previsti per la restrizione della libertà personale costituivano una sorta di strappo rispetto all'impianto complessivamente garantistico del nostro sistema penale. L'imputato non aveva altra arma che il ricorso per cassazione per i soli motivi di legittimità e sappiamo che la Cassazione per pronunciarsi impiega quindici giorni, quando è rapida, altrimenti impiega anche più di un mese.

C'era, quindi, questa diffusa esigenza di un organo con competenze specifiche che procedesse al riesame di questi provvedimenti restrittivi della libertà e che consentisse un esame di merito.

Per quali motivi mi sembra apprezzabile il disegno di legge che ci proviene dalla Camera? Ecco, per esempio, per l'utile precisazione contenuta all'articolo 1, nel quale è detto che la liberazione è altresì ordinata se l'arresto è avvenuto, fuori dei casi previsti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria o se non si giustifica che l'arresto sia mantenuto avuto riguardo alla personalità dell'arrestato e alla natura ed alle circostanze del fatto e sempre che non sussista il pericolo di fuga della persona arrestata o pericolo per l'acquisizione delle prove, salvo che non si tratti di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria. Per esempio, è il caso tipico di un cittadino perbene che per qualche motivo si trovi a fare un'accesa discussione con un vigile urbano o (Dio non voglia!) con un carabiniere e che, pur essendo facoltativo l'arresto, viene immediatamente arrestato; a questo punto il ricorso al giudizio direttissimo molto spesso diventa una sorta di misura punitiva dell'ordinamento, cioè una specie di pena, per-

chè si diceva: intanto ti sbattiamo dentro; ma poi, magari, le cose andavano diversamente in giudizio. Anche chi, come me, abbia una modesta esperienza di queste cose, è stato spettatore di fatti incresciosi di questo genere quando ha visto che un buon cittadino per un fatto di minima importanza, una parola in più, è stato sbattuto e tenuto dentro, per una sorta di malizia dell'ordinamento che gli fa scontare anticipatamente la pena; per cui si ha questo curioso rovesciamento, che la misura che dovrebbe essere soltanto di ordine cautelativo finisce per essere effettivamente quella punitiva ed afflittiva. Ho visto gente sconvolta, strappata alla famiglia e tenuta in segregazione, e quindi segnata da questa esperienza.

Ora si è voluto evitare che accadano fatti di questo genere. Quindi, a me pare che sia estremamente opportuna questa possibilità di un immediato riesame della materia anche nel merito, soprattutto per questo limite che si pone alla discrezionalità di tali provvedimenti.

Trovo altresì apprezzabile che la discrezionalità sia limitata dall'articolo 3, ove viene stabilito che il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto della personalità dell'imputato e delle circostanze del fatto, nonchè del pericolo di fuga e del pericolo per l'acquisizione delle prove. Sembra anche questa una utile precisazione.

Pure apprezzabile è poi, in definitiva, quel tentativo di aderire alla complessa realtà sociale, ed anche alla complessa realtà degli individui, che è contenuto nell'altro comma dell'articolo 3, laddove è prevista una graduazione di misure cautelative, per cui si ritiene che lo stato di arresto possa svolgersi nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora oppure che siano adottate misure di libertà vigilata.

Di qui l'esigenza — ecco la grande novità — non di una sommaria ma di una specifica motivazione dei provvedimenti. Anche questo serve e porta a restringere certi inopportuni spazi di discrezionalità.

Non condivido il disegno di legge d'iniziativa del senatore Cioce soprattutto per

quel che riguarda la costituzione del tribunale della libertà presso ogni corte di appello: innanzitutto la corte di appello è eccessivamente lontana dai luoghi in cui i fatti si svolgono, per cui la loro valutazione diventa difficile e la stessa trasmissione degli atti implica dei ritardi; se noi vogliamo, con interventi tempestivi, una tutela giurisdizionale efficace del cittadino anche in relazione a questi provvedimenti, io credo che non possiamo uscire dall'ambito dei tribunali.

Nè condivido che l'esame sia automatico per tutti i provvedimenti come se questi dovessero essere tutti sospetti, anche quando non c'è doglianza da parte di nessuno, neppure da parte dell'imputato. Ciò mi sembra eccessivo, e significherebbe caricare il tribunale della libertà di un lavoro veramente imponente e per molta parte inutile, giacchè lo si costringerebbe a riesaminare provvedimenti di assoluta legittimità. Io credo che questo tornerebbe a discapito, poi, di un esame puntuale dei provvedimenti per i quali è effettivamente necessario questo riesame.

Certo, anche presso i tribunali ci saranno delle difficoltà: non nascondiamocelo; difficoltà, però, più di ordine strutturale.

Difficoltà che comunque ci saranno, in ogni caso: noi non abbiamo varato nessuna legge che non abbia prodotto nel nostro sistema delle difficoltà; ma questo per ragioni che stanno a monte (problema delle circoscrizioni giudiziarie, e così via). Si tratta di difficoltà che vanno in qualche modo scontate fino a quando non metteremo mano ad una riorganizzazione di fondo di tutto il nostro sistema penale.

Per queste ragioni io ritengo che sia da preferire che venga posto a base del lavoro che farà l'apposita Sottocommissione il disegno di legge che ci proviene dalla Camera dei deputati.

B E N E D E T T I. Non dirò niente in aggiunta alle cose che sono state dette dal senatore Graziani, il quale nel suo intervento è stato puntuale ed esauriente nelle ragioni di merito e nelle ragioni politiche.

Ho chiesto di parlare anch'io perchè vor-

rei nuovamente sottolineare la necessità che parallelamente all'iter di questo disegno di legge riprenda il suo corso il disegno di legge sull'aumento della competenza penale del pretore, non tanto e non soltanto (anche per questo, ovviamente!) per ragioni di programma, di un programma che abbiamo già concordato ed al quale allora demmo anche una definizione, quella cioè di « pacchetto » di provvedimenti urgenti nell'interesse della giustizia; ma anche per ovvie ragioni di merito, perchè, se è vero che questo disegno di legge con la sua definizione andrà ad incidere sensibilmente in una delle materie più delicate del processo penale e quindi nei rapporti con il cittadino, è altrettanto giusto che, parallelamente alla migliore definizione di questa materia che risponde ad esigenze politiche di fondo tante volte emerse nel dibattito politico, e specificamente politico-giudiziario, la revisione e l'adeguamento delle competenze penali trovi una sua sistemazione, e la trovi soprattutto nel momento in cui si vanno ad introdurre ragioni di ulteriore tranquillità di fronte a motivi di turbamento che talvolta sono emersi a seguito di vicende di rilievo sul piano nazionale.

Questa è una sollecitazione che, per la parte in cui può trovare spazio nella discussione, io a nome del mio Gruppo rivolgo ulteriormente, per sottolineare anche la rilevanza del tema che stiamo discutendo e per il quale ci apprestiamo alla nomina di una Sottocommissione.

Fummo noi ad insistere perchè una discussione generale rapida e concludente precedesse tale nomina, indubbiamente con la riserva — che peraltro mi sembra superflua — che dopo l'esito dei lavori della Sottocommissione il riesame di carattere generale possa, e quindi debba, continuare.

Direi che l'esigenza è quella di un organo che sia essenzialmente, ed anche sostanzialmente, un organo di garanzia; ma che sia però un organo (collegiale, indubbiamente) che possa con rapidità e speditezza portare a termine i suoi lavori; e soprattutto (questo credo sia il passaggio più delicato di tutta la materia) senza che ciò serva a radicare quasi istituzionalmente una ragione di

sospetto nel magistrato che deve assumere il provvedimento, perchè altrimenti quel magistrato finirebbe per sentirsi già pregiudizialmente condizionato e limitato. Mi pare che questo sia un punto che meriti una particolare attenzione.

Una particolare attenzione — è stato già detto — la merita la materia, per la connessione molto stretta, e quindi molto delicata, con situazioni di emergenza, con i problemi della carcerazione preventiva e della sua durata, già emersi drammaticamente all'evidenza della Corte costituzionale con motivazioni di particolare contenuto e significato.

È una materia rispetto alla quale non possiamo non sottolineare anche il rapporto che passa con l'altro disegno di legge — quello sui permessi — di cui parlavamo poco fa nel corso di questa seduta. Noi abbiamo detto (definiremo poi meglio, anche nella concretezza di proposte di modificazione, la nostra posizione) che la materia va decisa sul terreno della libertà personale, perchè indubbiamente la configurazione del permesso in stato di carcerazione preventiva appare un po' come una forma surrettizia di libertà provvisoria, a singhiozzo o a rate. Di questo possiamo apprezzare i motivi ispiratori; dobbiamo però rilevare il suo defilarsi dalla soluzione del problema, da quella che dovrebbe essere la sede naturale.

Queste cose ho voluto ricordare per far notare che la materia che stiamo discutendo merita il consenso che già ha avuto (infatti, il provvedimento, che ci arriva con l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, è in seconda lettura).

Mi pare che il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati sia quello sul quale bisognerà attestarsi; dobbiamo considerare che il provvedimento ha la sua urgenza politica, giacchè è destinato ad essere operante in una realtà prossima, vicina, una realtà che è governata dall'attuale — rimodellato quante volte volete — codice di procedura penale.

Quindi credo che in questo impianto malamente si inserirebbe un provvedimento di altro tipo, con configurazioni in astratto apprezzabili, ma — ritengo — con difficile

coerenza con l'impianto del nostro codice. Penso che la scelta del riesame, contemperando le diverse esigenze e collocandosi, per così dire, a mezza strada, sia la soluzione più accettabile e comunque quella che meglio può inserirsi nelle strutture esistenti. Su questo il nostro Gruppo esprime a grandi linee la sua preferenza, salva logicamente l'esigenza in sede di Sottocommissione di meglio coordinare alcune conseguenze di carattere tecnico.

Alcune osservazioni svolte dal senatore Gozzini mi sembrano degne di attenta considerazione: mi riferisco a quelle relative a reati di competenza della corte d'assise; è rilevante senz'altro anche il problema che si pone nei tribunali a cosiddetta sezione unica promiscua; c'è il rischio che si crei un'ulteriore struttura giudiziaria cristallizzata. È vero che anche nel campo del diritto siamo ormai in una fase di estrema specializzazione, ma ciò potrebbe determinare effetti negativi.

Tutti questi problemi potranno trovare adeguate soluzioni in sede ristretta. Pertanto il nostro Gruppo dà il suo consenso alla costituzione di una Sottocommissione e si attesta sulle linee e sulle osservazioni svolte dal senatore Graziani.

P R E S I D E N T E. In merito alla richiesta del senatore Benedetti sul disegno di legge n. 1196, concernente la competenza del pretore, faccio presente che l'Ufficio di presidenza ha già preso in esame questo problema, ma ha dovuto orientarsi in maniera diversa perchè la necessità della trattazione di altri argomenti è apparsa prioritaria. È chiaro che se l'esame dei disegni di legge ritenuti più urgenti dovesse essere accelerato, ciò consentirebbe di recuperare del tempo. In tal caso l'Ufficio di presidenza terrà presente la sollecitazione del senatore Benedetti.

C O C O. Per l'istituzione del tribunale della libertà, abbiamo già presentato un disegno di legge nella passata legislatura e l'abbiamo ripresentato in questa: è pacifico che siamo favorevoli al significato politico, alle grandi linee di questa innovazione legi-

slativa. Evidentemente non ci atteniamo soltanto ai contenuti del nostro disegno di legge, ma andremo al dibattito in sede di Sottocommissione con la volontà di acquisire tutti i dati positivi presenti anche negli altri disegni di legge, e soprattutto in quello già approvato dalla Camera dei deputati, e di lavorare con spirito costruttivo e di collaborazione con tutti gli altri Gruppi.

Non aggiungo altre considerazioni sulla importanza di questa riforma legislativa, soprattutto in considerazione dello stato reale della nostra giustizia e del rilievo che le misure di carcerazione preventiva hanno — quasi — di anticipazione della sentenza definitiva.

Evidentemente non affrontiamo in questa sede — ma lo dovremo fare nel seguito della discussione di questo istituto del tribunale della libertà e delle norme legislative che si riassumono in questa espressione — il problema di una connessione con il prossimo esame del codice di procedura penale. Questa oggi al nostro esame è una riforma che per ora serve soprattutto per correggere gli eccessi della situazione attuale. Per il resto provvederemo successivamente. Poichè il senatore Gozzini mi ha citato, debbo riconfermare la volontà mia personale e del Gruppo democristiano di procedere a un rapido — anche se non frettoloso — esame del disegno di legge. Abbiamo sempre dato il nostro contributo per raggiungere questo risultato, e lo daremo anche in futuro.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rendo conto della necessità della costituzione di un'apposita Sottocommissione perchè, pur in presenza di un articolato che è la sintesi delle varie proposte presentate alla Camera dei deputati, ci troviamo ora di fronte anche ad altri disegni di legge. Comunque prendo atto con soddisfazione che il testo cui si farà riferimento per la discussione in sede ristretta è quello già approvato dalla Camera dei deputati. Alcuni hanno osservato, prima della riunione, che a fronte di qualche perplessità del Senato c'è stato un eccessivo entusiasmo della Camera dei de-

putati, che avrebbe votato un po' trionfisticamente il disegno di legge. Questo trionfalismo non c'è stato. Ho seguito le numerose discussioni svoltesi in quella sede. L'argomento è stato molto dibattuto e approfondito.

Non per trovare un punto mediano tra entusiasmo e scetticismo, ma per dare una dimensione realistica al provvedimento in esame — del quale il Governo auspica una rapida definizione — va rilevato che esso si colloca nella linea dei piccoli aggiustamenti di una situazione processuale che dovrebbe essere, forse con più profitto, affrontata a monte. Ritengo infatti che tutte queste riforme non possano certamente risolvere dalla prima pagina il processo penale, non risolvendo problemi di grande rilevanza — oggetto appunto del programma del Governo — quali le tematiche del pubblico ministero e della responsabilità del giudice.

Anzichè affrontare nella fattispecie il problema della responsabilità del magistrato, in qualche modo allunghiamo la procedura. Ripeto, come ho già detto alla Camera, la istanza che l'avvocato dovrebbe fare a favore della parte per un riesame non può che portare ancora ad un allungamento dei termini, quando già, volendo togliere al singolo magistrato quello che chiamiamo un potere un po' sproporzionato, creiamo uno sbarramento collegiale. Tutto ciò desta qualche perplessità, come ha detto il senatore Benedetti e come ho già detto io stesso, specie per quanto riguarda i piccoli tribunali, con una sola sezione, che sono la maggior parte nel nostro Paese. È evidente che così facendo, non potendo e non avendo la possibilità di risolvere il problema generale della responsabilità del magistrato o della figura del pubblico ministero, dovendo per di più dare quelle garanzie necessarie, perchè nessuno più di me è convinto della necessità di garantire la libertà del cittadino nei confronti del magistrato singolo che può disporre della vita dell'individuo e quindi della vita della società, ripeto, è evidente che siamo spinti ad inventare altri meccanismi all'interno di un si-

2ª COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (12 maggio 1982)

stema che un minimo di perversione lo ha già proprio nella sua complessità attuale.

Comunque, si tratta di una scelta che risponde alla richiesta pressante proveniente soprattutto dai magistrati — diciamo la verità, non credo che provenga da altri settori — e che, per quel significato che ha assunto nel Paese e che anche gli addetti ai lavori ritengono di darle, sembrerebbe dover costituire una sorta di panacea a tutti i mali. Tale io mi auguro che possa essere, almeno in parte, nel momento in cui entrerà in vigore. Quello che è certo è che il provvedimento è stato arricchito anche di altri elementi fino ad arrivare a trattare del sequestro e ad introdurre norme che non rientrano nella materia. Comunque, anche se questo è un brutto vezzo che le Camere hanno, non ho difficoltà a riconoscere che qualcosa di positivo ne è derivato, come ad esempio l'articolo con il quale si limita ad un anno l'istruttoria sommaria, mentre attualmente tale istruttoria può andare avanti secondo l'arbitrio del magistrato. Su altre norme sarà bene che il Senato rifletta per un risultato che sia il più possibile positivo nell'interesse di tutti.

Riallacciandomi alla mia introduzione, riconosco necessaria la costituzione di una Sottocommissione i cui lavori siano, però, di breve durata, in quanto non si tratta di operare una grande riforma di strutture, ma soltanto di introdurre nel nostro ordinamento un aggiustamento in modo valido e costruttivo. Come rappresentante del Governo mi riprometto di essere, compatibilmente con gli altri impegni, il più possibile presente ai lavori, ritenendo che attardarsi in una fase preventiva della discussione possa essere utile; però sono anche dell'avviso — e lo dico fin d'ora — che, conclusi i lavori della Sottocommissione, i quali non dovrebbero durare più di 2 o 3 settimane, sarà necessario un ulteriore ma breve dibattito in Commissione affinché sull'accordo raggiunto vi sia una coscienza ed una consapevolezza da parte di tutti i componenti della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè la Commissione, da più parti, e il rappresentante

del Governo hanno manifestato il proprio consenso, resta stabilito che si procederà alla costituzione di un'apposita Sottocommissione per la formulazione di un testo rispondente ai criteri evidenziati nel corso della discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

* * *

« **Ordinamento della professione di avvocato** » (134), d'iniziativa dei senatori Busseti ed altri

« **Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici** » (290), d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri

« **Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici** » (347), d'iniziativa dei senatori Scamarcio ed altri
(Discussione congiunta e rinvio)

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: « Ordinamento della professione di avvocato », d'iniziativa dei senatori Busseti, De Giuseppe, De Carolis, Beorchia, Bausi e Rosi, « Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici », d'iniziativa dei senatori De Carolis, Bausi e Rosi, e « Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici », d'iniziativa dei senatori Scamarcio, Spozio e Recupero, dei quali sono io stesso relatore.

Riferirò sul testo predisposto dall'apposita Sottocommissione, costituita il 7 maggio 1980, testo che ha ad oggetto essenzialmente la materia dell'ordinamento della professione di avvocato disciplinata dal disegno di legge n. 134 che, insieme agli altri due disegni di legge in titolo, è stato nel frattempo deferito alla cognizione della Commissione in sede redigente, in seguito alla richiesta della Commissione stessa formulata il 18 giugno 1980.

La Sottocommissione ha preso in attento esame i singoli articoli del disegno di legge n. 134, sfrondandoli, integrandoli ed

in parte anche sostituendoli. Non entrerà nel loro merito; lo faremo dopo la discussione generale. Per ora mi limiterò a richiamare la vostra attenzione sui punti più qualificanti del testo in questione.

Con esso si è inteso dare della professione dell'avvocato una definizione che rispecchi le prerogative di libertà, indipendenza ed autonomia affermate in ogni disegno di legge, nelle relazioni e negli interventi dei massimi organismi forensi, e valga ad attribuire allo *status* di avvocato non tanto o non soltanto la veste di un necessario collaboratore della giustizia ma un ruolo di partecipazione attivo, da protagonista, della amministrazione della giustizia.

Il concetto è rafforzato col secondo comma dell'articolo 1 nel quale si delinea compiutamente la funzione costituzionale riservata all'avvocato.

Tenuto conto di ciò, non sarà male ripristinare l'ultimo capoverso dell'articolo 2 del disegno di legge n. 134 del seguente letterale tenore: « Gli ordini forensi nell'esercizio delle loro funzioni e gli avvocati nell'esercizio della loro professione sono soggetti soltanto alla legge ».

Ho inteso porre l'accento su questo punto perchè oggi in Italia, è bene dirlo chiaramente, tutti esercitano la professione forense: commercialisti, ingegneri, geometri, notai, consulenti del lavoro, cavalocchi; ma non basta, vi sono anche le società (di assicurazione e di recupero crediti), i patronati ed i sindacati che, con motivazioni economiche, politiche e parapolitiche si arrogano, impuniti, il diritto di prestare l'assistenza e la consulenza in materia legale, gestendo le liti di cittadini che ad essi si rivolgono per interessi in materia diversa e con essi stipulano (non puniti) patti di quota lite vietati agli avvocati dall'articolo 2333 del codice civile.

Occorre esprimere chiaramente il concetto che gli ordini professionali, esercitando funzioni di natura pubblica nell'interesse anche della collettività, hanno attribuzione di natura precipuamente pubblicistica, mentre la tutela degli interessi privati della categoria spetta alle libere associazioni.

Evitare una commistione di funzioni, ma anche semplicemente una confusione di idee, varrà ad accrescere la credibilità ed il prestigio dei consigli dell'ordine.

In sede di esame dell'articolo 25 che tratta del consiglio dell'ordine proporrò concrete proposte di integrazione.

Dico questo perchè, per la verità, il nuovo testo è piuttosto carente sul problema della rappresentanza; tale carenza è stata segnalata da varie parti ed è giusto che sia messa in evidenza, dovendosi anche ascoltare i suggerimenti che, a miglioramento, provengono dal mondo esterno.

Con il disegno di legge in esame si è provveduto ad eliminare la anacronistica distinzione fra avvocato e procuratore, ormai priva di giustificazione logica e di concreto contenuto.

Per i procuratori legali iscritti attualmente all'albo si è prevista, con una norma transitoria, la iscrizione all'albo degli avvocati con anzianità dalla data di iscrizione a quello dei procuratori. Con la stessa norma, si è regolata la possibilità di iscrizione all'albo degli avvocati di coloro che, avendo conseguito l'abilitazione, siano attualmente in condizioni di incompatibilità.

In riferimento alla unificazione delle due funzioni sarà necessario che il legislatore si faccia carico di emanare norme di coordinamento fra la nuova disciplina dell'attività professionale e le disposizioni del codice di rito.

Per l'accesso alla professione forense, e più specificatamente per la questione da lungo tempo dibattuta dell'albo chiuso e dell'albo aperto, la Sottocommissione si è orientata per il mantenimento dell'albo aperto, pur non ignorando le ragioni addotte a sostegno della tesi contraria quali l'incremento degli iscritti, l'accentuarsi di uno squilibrio nel numero degli iscritti fra nord e sud (fenomeno attualmente in regresso secondo alcune rilevazioni parziali), la rilevante differenza nei risultati degli esami di procuratore fra i diversi distretti della corte di appello; circostanze tutte che concorrono a dequalificare la professione ed a comprimere notevolmente il reddito medio del professionista.

Su questo argomento non ho che da riferirmi a quanto già espresso nella mia precedente relazione, aggiungendo quanto segue. Il problema della inflazione degli albi professionali è un problema reale: Napoli o Milano hanno probabilmente più avvocati di quanti ne ha tutta la Francia, e soprattutto queste, come tante altre città, hanno molti più avvocati di quanti ne occorrerebbero. Tuttavia, a parte la considerazione che, con l'albo chiuso, si pretenderebbe di esercitare una professione libera negando ad altri la possibilità di scegliere liberamente tale professione, ho la convinzione che il problema si possa risolvere anche facendo pulizia degli albi, rendendo più serio l'accesso alla professione con tirocini ed esami più appropriati, pretendendo, con maggiore incisività, il rispetto del campo di attività dell'avvocato.

Si sono previste, anche in relazione alla necessità di riqualificare l'esercizio della professione, modalità più severe, oltre che per l'esercizio del tirocinio, anche per gli esami di abilitazione, eliminando la possibilità di scelta delle sedi di esame e la possibilità di iscriversi nell'albo di un ordine circondariale di un distretto diverso da quello in cui è stato sostenuto l'esame almeno per i primi due anni. Le prove di esame avranno carattere assai meno astratto di quanto non sia accaduto fino ad oggi; ad esse provvederanno commissioni di esame composte da avvocati con la partecipazione di un docente universitario di discipline giuridiche. C'è stato un appunto da parte dell'Associazione magistrati e del Consiglio superiore della magistratura a questa formulazione perchè in vari esami di avvocati sono stati eliminati i magistrati. Io credo che dovremmo mantenere questa formulazione anche per un principio di indipendenza.

Per quanto attiene alla disciplina, si è reintrodotta la sanzione del richiamo che, consentendo una migliore possibilità di graduazione, permette di far fronte ad una ampia serie di infrazioni lievi e spesso involontarie. In complesso gli ordini hanno dato buona prova nell'esercizio della funzione disciplinare; ciò è motivo di legittima soddisfazione e consente di riservare esclusivamente ad

essi tali funzioni attuando così le prerogative di autonomia ed indipendenza degli ordini stessi. In effetti, con questa formulazione non è più prevista la partecipazione del pubblico ministero al giudizio disciplinare. Nel prevedere le sanzioni, pur nella consapevolezza che l'automatismo sanzionatorio, insito nel collegamento fra sanzione penale e sanzione disciplinare, sottrae al consiglio dell'ordine la possibilità di delibazione della condotta dell'avvocato, si è ritenuto di non poter fare a meno di prevedere la radiazione di diritto. Tale sanzione, prevista dall'articolo 53, è da irrogarsi allorché l'avvocato sia condannato per un reato non colposo punito con una pena editale superiore ai due anni, od alla interdizione per un periodo superiore ai due anni, dai pubblici uffici o dalla professione.

Sarà opportuno, come suggerito da più parti, elevare il minimo della pena da due a tre anni o, come suggerito da altri, far riferimento alla pena irrogata.

Resta per ultimo l'argomento concernente il sistema elettorale dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense.

Attualmente le elezioni sono regolate dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382; dette norme, che sono comuni a tutti gli altri ordini professionali, prevedono l'elezione a maggioranza assoluta di voti espressi a mezzo schede contenenti un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere; è previsto il ballottaggio per chi non ha raggiunto la maggioranza assoluta.

Contro tale sistema elettorale sono state avanzate critiche da alcune parti. In sostanza si afferma che si tratta di un sistema fuori del tempo, in contrasto con il criterio di proporzionalità e rappresentatività proprio di ogni organismo democratico, suscettibile di favorire l'appropriarsi della vita degli ordini da parte di modesti gruppi di maggioranza, incapace « di garantire la più larga partecipazione di ogni corrente politica ed ideale del mondo forense ».

Il relatore, consapevole della preparazione, della maturità, della coscienza degli avvocati nella scelta degli eligendi, non riesce

a cogliere completamente gli aspetti negativi che per diligenza ha sopra descritti.

I consigli degli ordini non sono centri di potere e gli avvocati sono elettori qualificati, consci della dignità del loro *status*; la facoltà di esprimere il voto senza preclusioni di liste consente di soddisfare le aspirazioni di ognuno.

La bozza del disegno di legge sottoposta all'esame della Commissione prevede la facoltà di presentare liste di candidatura e la libera scelta da parte di ogni elettore di un numero di iscritti, siano essi compresi o meno in liste, pari a due terzi degli eligendi.

Tale sistema, mentre attenua l'inconveniente di rigide contrapposizioni ideologiche, lascia all'avvocato un ampio margine di scelta nella formazione del consiglio.

Non ho altro da aggiungere. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

* * *

« **Norme sulla elezione dei consigli degli ordini forensi** » (1448), d'iniziativa del deputato Gargani e dei deputati Ricci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla elezione dei consigli degli ordini forensi », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Gargani e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ricci, Fracchia, Bottari, Cantelmi, Granati Caruso, Mannuzzu, Martorelli, Onorato, Rizzo e Violante, già approvato dalla Camera dei deputati, del quale sono io stesso relatore.

Prendendo spunto dalle critiche al sistema di maggioranza assoluta cui ho accennato trattando del disegno di legge n. 134, la Camera dei deputati, pur a conoscenza che la materia era all'esame del Senato come parte della più generale disciplina dell'intero ordinamento forense, ha ritenuto di regolarla introducendo il meccanismo della

proporzionale, in ciò confortata dalla positiva esperienza del sistema stesso, introdotto per l'elezione dei delegati alla cassa di previdenza forense secondo la legge 22 luglio 1975.

Tale disegno di legge conserva il sistema di elezione maggioritario per i consigli degli ordini con un numero di iscritti inferiore a 100, con la variante, rispetto all'attuale sistema, della limitazione del voto da esprimere ai due terzi dei consiglieri da eleggere.

Per i consigli con numero di iscritti superiore ai 100, il sistema è quello delle liste concorrenti, comprendenti un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, con facoltà di esprimere non più di tre preferenze. Per la ripartizione si fa riferimento alle disposizioni dell'articolo 72 del testo unico per la elezione delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1960, n. 570.

Nei confronti di tale sistema sono stati avanzati motivi di perplessità e di critica. Si ritiene da varie parti che esso sia tipico delle assemblee politiche; prevedendo votazioni con liste bloccate e voti di preferenza nell'ambito della stessa lista, tale sistema verrebbe a favorire la contrapposizione di schieramenti legati ai partiti politici e quindi la soggezione dei vari gruppi alle esigenze di detti partiti; il tutto, ovviamente, in contrasto col patrimonio di indipendenza morale ed intellettuale dell'avvocatura.

Il disegno di legge prevede la durata in carica dei consigli degli ordini per due anni con scadenza al 31 marzo di ogni biennio, nonchè l'elezione, per tutti i consigli ora in carica, da effettuarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge.

Il relatore è dell'opinione che debba farsi luogo all'abbinamento dell'esame del presente disegno di legge con il testo predisposto in materia di riforma dell'ordinamento forense, per evidente coincidenza di oggetto, e fin da ora manifesta la sua preferenza per il sistema elettorale previsto in questo ultimo disegno di legge. Brevemente, comunque, osserva che quanto meno il disegno di legge n. 1448 dovrebbe

2^a COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (12 maggio 1982)

essere emendato: *a*) nel numero delle preferenze di cui all'articolo 1 anche in relazione alla diversa composizione quantitativa dei consigli degli ordini dipendente dal numero degli iscritti; *b*) nello stabilire la possibilità di assegnare preferenze anche a candidati di liste diverse; *c*) col prolungare la durata in carica da due a tre anni. L'avere un consiglio stabile che possa condurre la categoria per un periodo sufficiente è una esigenza che abbiamo sentito nell'ultimo decennio.

Non ho altro da aggiungere. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI